

GLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

Definizione giuridica: residenti privi della cittadinanza italiana

- Una categoria omogenea? No. Due sotto-insiemi: comunitari, extracomunitari
- Nell'ambito degli extracomunitari troviamo poi categorie particolari: i richiedenti asilo, i beneficiari di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati, gli irregolari

QUALCHE NUMERO

Attualmente sono poco meno di 6 milioni:

- quasi 2 milioni di comunitari
- circa 4 milioni di extracomunitari

Tra gli extracomunitari troviamo circa

- 60mila richiedenti asilo
- 500mila irregolari

La tendenza è quella di un lieve calo del numero. Ragioni

DOV'È POSTA LA DISCIPLINA CHE LI RIGUARDA?

- In generale, il diritto italiano si applica anche agli stranieri
- Però ci sono anche regole specificamente riferite a loro
- Nella Costituzione troviamo l'art. 10: diritto d'asilo
- A livello legislativo, invece, l'atto più importante è il decreto legislativo 286/1998 (T.U.)
- Ci sono poi decreti legislativi riguardanti specificamente i richiedenti asilo
- Si tratta di una disciplina in parte «vincolata» da regole europee e internazionali

C'E' UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLO STRANIERO ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO?

In generale, no

C'è per i comunitari (in base ai trattati)

C'è per i richiedenti asilo (in base all'art. 10 e al diritto internazionale, ma in concreto senza piena tutela quanto all'ingresso)

C'è per i titolari di permesso permanente

C'è per i minori stranieri non accompagnati (ma in concreto senza piena tutela quanto all'ingresso)

Per gli altri l'ingresso e il soggiorno «sono ammessi in quanto previsti dalla legge» (con una speciale tutela per il «ricongiungimento»). E per gli «irregolari» è previsto l'obbligo di lasciare il territorio.

GLI STRANIERI E LO STATO SOCIALE

- In generale vige il principio di eguaglianza
- Ma è possibile discriminare per ridurre i costi ovvero in nome del principio «prima gli italiani»?
- Secondo la Corte costituzionale è ragionevole (e dunque legittimo) discriminare gli stranieri o una parte di essi in relazione al bisogno (se minore) o in relazione all'efficacia della misura (se minore).

SEGUE

- Di conseguenza – soprattutto con riferimento all'efficacia – è ammessa la discriminazione degli irregolari, che dovrebbero lasciare il territorio, fatta salva la garanzia delle prestazioni essenziali e poi di quelle urgenti (il caso dell'istruzione, il caso della tutela della salute)
- E' invece difficile porre in essere una discriminazione dei «regolari» che sia legittima, perché la cittadinanza non è a riguardo rilevante (n. 432/2005), e nemmeno può esserlo di regola il diritto a soggiornare in permanenza (non incide sui bisogni e, di regola, nemmeno sull'efficacia: n. 306/2008), ed è problematico anche lo schema che lega: previo protratto soggiorno, radicamento, e efficacia della misura

TRE DECISIONI RECENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- N. 44/2020 (in tema di edilizia residenziale pubblica): se anche il “radicamento” e rilevante per l'efficacia il previo soggiorno non lo “prova”
- N. 12/2022 (in tema di reddito di cittadinanza): è legittimo discriminare gli sprovvisti di permesso permanente (non è misura solo assistenziale ma di integrazione: lo status incide sull'efficacia)
- N. 54/2022 (in tema di assegno per I figli): è illegittimo discriminare gli sprovvisti di permesso permanente (è misura assistenziale: lo status non incide sull'efficacia).

SEGUE: MISURE DI FAVORE?

- Lo straniero come soggetto svantaggiato da tutelare
- Il caso della scuola (l'approccio interculturale, la tutela dei NAI)
- Il caso dei richiedenti asilo.

E LA CITTADINANZA?

- L'ordinamento deve essere necessariamente aperto («nessuna tassazione senza rappresentanza»: Locke)
- Però esiste il problema dell'integrazione «civica»
- Ciò premesso. Il nostro ordinamento è basato sullo ius sanguinis (si valorizza la famiglia). Quindi: acquisto automatico per nascita da un cittadino o adozione. Acquisto agevolato per il coniuge (due anni di residenza)
- Se non ricorrono tali condizioni l'acquisto è più difficile. All'immigrato sono chiesti dieci anni di previo soggiorno (4 se comunitario, 5 se rifugiato). Al nato in Italia è chiesto di aver soggiornato fino a diciotto anni
- Il nodo della discrezionalità. La prospettiva dello ius culturae